

**REGOLAMENTO SUL COMITATO DI COORDINAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO**

# SOMMARIO

<b>PREMESSE</b> .....	<b>2</b>
<b>1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>4</b>
<b>2. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ</b> .....	<b>5</b>
<b>3. COMITATO DI COORDINAMENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>4. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO</b> .....	<b>7</b>
<b>5. ADOZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO</b> .....	<b>8</b>
<b>6. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b> .....	<b>8</b>
<b>7. TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI</b> .....	<b>8</b>
<b>8. SPESE E ONERI</b> .....	<b>8</b>

## PREMESSE

- a) La [ ] (di seguito anche solo “**Società**”) è una società a totale partecipazione pubblica, con sede in [ ], via [ ], P.IVA [ ], costituita con atto n. [ ] del [ ] a repertorio del [ ] a far data dal [ ], ai sensi degli artt. 14, c. 1, lett. c), e 17 del d.lg. 23 dicembre 2022, n. 201;
- b) il relativo capitale sociale è attualmente ripartito tra gli Enti locali di seguito elencati, ciascuno nella misura sotto riportata:

Socio	Percentuale di partecipazione
Comune di Busto Arsizio (per il tramite di AGESP S.p.A.)	[ ]%
Comune di Venegono Superiore	[ ]%

- c) la Società risulta allo stato incaricata della gestione del servizio di igiene ambientale (di seguito anche solo “**SIA**”) nei territori comunali di Busto Arsizio e di Venegono Superiore (sulla base di affidamento *in house*), nonché di Fagnano Olona (ad esito di procedura ad evidenza pubblica);
- d) il d.lg. n. 201/22, che reca la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ne prevede la possibilità di affidamento della gestione a favore di società *in house*, a condizione che, ai sensi dell’art. 16 del d.lg. 19 agosto 2016, n. 175, il Comune o i Comuni titolari del capitale sociale esercitino sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società svolga la parte prevalente della propria attività (pari ad almeno l’80% del fatturato) in favore dell’Ente o degli Enti locali che la controllano;
- e) l’espressione “*controllo analogo*” allude al potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’organismo *in house* attraverso modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società controllata non resta affidata alcuna rilevante autonomia sulle decisioni fondamentali, in ordine cioè a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative;
- f) il “*controllo analogo congiunto*” è definito, ai sensi dell’art. 2, lett. d), d.lg. n. 175/16, come «*la situazione in cui l’amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*»;
- g) per espresso rinvio della norma definitoria richiamata alla precedente lettera f), la situazione di controllo analogo congiunto si verifica «*al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*»;
- h) il richiamato d.lg. 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023 e, per l’effetto, ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al predetto d.lg. n. 50/16 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lg. 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili da quest’ultimo (cfr. art. 226, cc. 1 e 5, d.lg. n. 36/23);
- i) secondo la definizione di cui all’art. 3, c. 1, lett. e), Allegato I.1 al d.lg. n. 36/23, per «*affidamento in house*» deve intendersi «*l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2*

e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE»;

- j) alla luce di quanto esposto alle precedenti lettere h) e i), la situazione di controllo analogo congiunto definita dall'art. 2, lett. d), d.lg. n. 175/16 di cui alla precedente lettera f) si verifica, per quanto di interesse in specie, alle condizioni indicate dall'art. 12, paragrafi 1, 2 e 3, Direttiva 24/2014/UE, cui rinvia l'art. 3, c. 1, lett. e), Allegato I.1 al d.lg. n. 36/23, ovvero quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, ancorché singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;
- k) il modello *in house*, secondo il consolidato orientamento espresso dal Giudice Amministrativo, risulta praticabile anche attraverso un controllo in via indiretta, purché attuato con modalità tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettante all'Ente pubblico nei confronti della società indirettamente controllata;
- l) l'ordinamento espressamente contempla la configurabilità del c.d. *in house* a cascata, che «*si caratterizza per la presenza di un controllo analogo indiretto*»: in altri termini, l'Amministrazione «*esercita un controllo analogo su un ente che a propria volta esercita un controllo analogo sull'organismo in house*» e anche se tra la prima e quest'ultimo «*non sussiste una relazione diretta è comunque ammesso l'affidamento diretto*»;
- m) la nozione di “*in house* a cascata” è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 2, c. 1, d.lg. n. 175/16, «*la cui lettera c) reca la definizione di controllo “a cascata” (...) laddove si afferma che: “Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”*» (cfr., *ex plurimis*, Cons. St., sez. I, 20/6/18, parere n. 1645, cui rinvia Cons. St., sez. V, 27/7/23, n. 7348; in senso analogo, cfr. TAR Lombardia – Milano, sez. I, 15/11/22, n. 2535; TAR Emilia-Romagna, sez. II, 21/5/19, n. 461, confermata da Cons. St., sez. III, 3/3/20, n. 1564);
- n) se è vero che, secondo il Consiglio di Stato (sez. V, 22 ottobre 2021, n. 7093), una partecipazione “pulviscolare” dovrebbe considerarsi in via di principio inidonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti alla società *in house* di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della stessa, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa, in presenza di interessi potenzialmente contrastanti; tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato ha, al contempo, chiarito che i predetti soci pubblici ben possono sopperire a detta situazione di debolezza e realizzare un coordinamento tra loro, in modo da assicurare, in forma congiunta, il «*controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata*» (cfr. Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578), stipulando patti parasociali e/o adottando la formula di un organo “extrasocietario” di controllo, costituito dai legali rappresentanti di ciascun Ente locale, o loro delegati. Al riguardo, è stato precisato che «*gli speciali organi di controllo di questo tipo sono pur sempre organi della società previsti dai relativi statuti e, eventualmente, regolamentati da atti negoziali deliberati dalla società stessa, non ponendosi, per le società in house, il divieto, sancito dall'art. 11, comma 9, lett. d) d.lgs. n. 175 del 2016, per gli statuti delle società a controllo pubblico di “istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”, poiché tale divieto non è ripetuto nell'art. 16 dedicato proprio alle società in house, la cui disciplina appare, pertanto, speciale e derogatoria*» (cfr.

«Vademecum per le società in house nel nuovo Codice degli appalti e nel Testo Unico delle società pubbliche» approntato dall'ANAC e dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 27/5/22, che rinvia a Cons. St., sez. V, 26/10/20, n. 6460);

- o) nel rispetto delle indicazioni rivenienti da quanto precede, è necessario conformare la [ ] facendone organismo *in house* dedicato allo svolgimento del SIA nell'interesse degli Enti locali che ne siano soci affidanti, anche in via indiretta, per il tramite di società a controllo pubblico;
- p) per effetto dell'art. 1 dello statuto sociale (di seguito, anche solo “Statuto”), la [ ] risulta già configurata come soggetto a partecipazione pubblica necessariamente totalitaria, vincolata a realizzare la parte preponderante della propria attività in favore degli Enti locali che ne siano soci affidanti, anche in via indiretta, per il tramite di società a controllo pubblico;
- q) lo schema del presente Regolamento, prima di essere formalmente recepito e fatto proprio dalla Società, è stato sottoposto a previa approvazione da parte degli Enti locali soci affidanti, diretti e indiretti, della [ ], che vi hanno provveduto con:
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n. [ ] del [ ];
  - deliberazione del Consiglio Comunale di Venegono Superiore n. [ ] del [ ];
- r) con l'adozione del presente Regolamento, gli Enti locali soci affidanti, anche in via indiretta, per il tramite di società a controllo pubblico, della [ ] danno attuazione alla previsione dell'art. 4 dello Statuto, definendo concordemente le modalità di esercizio di un controllo congiunto sulla medesima [ ], analogo a quello esercitato sui propri servizi.

\* \* \*

## 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.1. La [ ] costituisce il comune organismo per lo svolgimento del SIA nei territori degli Enti locali affidanti, secondo lo schema dell'*in house* “verticale” o di quello “a cascata”, i quali Enti locali affidanti su di essa esercitano il controllo analogo congiunto secondo le modalità e nelle forme disciplinate, oltre che dallo Statuto, dal presente Regolamento.
- 1.2. Il rapporto intercorrente tra gli Enti locali affidanti, secondo lo schema dell'*in house* “verticale” o di quello “a cascata”, e la Società risulta caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento, supervisione e controllo dei primi (quanto al Comune di Busto Arsizio, per il tramite del controllo analogo esercitato su AGESP S.p.A.) sulla seconda, ciò che consente di assicurare, da parte degli stessi un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della [ ], senza che in capo a quest'ultima residui alcuna rilevante autonomia decisionale.
- 1.3. Il controllo analogo congiunto (a) viene esercitato al fine di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza del SIA ai principi costituzionali, comunitari, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale; (b) si esplica attraverso l'attivazione di un sistema di controllo qualitativo e quantitativo, economico, finanziario, patrimoniale, strategico e sui principali atti di ordinaria amministrazione, finalizzato a verificare la costante rispondenza del SIA erogato agli obiettivi che gli Enti locali affidanti, secondo lo schema dell'*in house* “verticale” o di quello “a cascata”, annettono all'attività della Società.

- 1.4. La [•] è chiamata a operare ed effettivamente opera nel rispetto della vigente normativa nazionale (anche secondaria) e dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo congiunto sulle società *in house*.
- 1.5. Il presente Regolamento verrà sottoposto alle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie laddove altri soggetti pubblici dovessero di tempo in tempo diventare soci, anche in via indiretta, per il tramite di società a controllo pubblico, della Società, in modo da consentire un allargamento dell'esercizio del controllo analogo congiunto a costoro.


## 2. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

- 2.1. L'Organo Amministrativo di [•] è dotato di tutti i poteri previsti dalla legge per la gestione della Società, da esercitare in conformità e nei limiti di quanto disposto, oltre che dallo Statuto, anche dal presente Regolamento, in modo da non pregiudicare l'esercizio del controllo analogo congiunto degli Enti locali affidanti, secondo lo schema dell'*in house* "verticale" o di quello "a cascata".
- 2.2. Competono in ogni caso al Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 3 le funzioni e i poteri che gli sono attribuiti dal presente Regolamento e dall'art. 4 dello Statuto, ivi incluso quello di determinare gli indirizzi cui dovrà attenersi l'Organo Amministrativo della [•].

## 3. COMITATO DI COORDINAMENTO

- 3.1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, al fine di disciplinare la collaborazione tra gli Enti locali affidanti, secondo lo schema dell'*in house* "verticale" o di quello "a cascata", per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, essi istituiscono il Comitato di Coordinamento (di seguito anche solo il "**Comitato**"), che risulta composto da due rappresentanti per ogni Ente locale affidante, se socio diretto (rappresentanti "diretti"), o per ogni società controllata dall'Ente locale affidante, se socio indiretto (rappresentanti "indiretti"), individuati nel legale rappresentante del soggetto nominante, o suo delegato, e in un ulteriore componente indicato dal soggetto nominante stesso, che provvede a comunicarne tempestivamente i nominativi al Presidente del Comitato.  
I rappresentanti del Comitato cessano di diritto dall'incarico nel momento in cui il socio che essi rappresentano in seno al Comitato recede, è escluso o, comunque, in qualsiasi caso in cui cessi l'affidamento *in house* dell'Ente locale che ha designato tali rappresentanti nel Comitato, anche per il tramite di società da esso controllate.
- 3.2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.
- 3.3. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento tra gli Enti locali affidanti, secondo lo schema dell'*in house* "verticale" o di quello "a cascata", per l'esercizio dei poteri, a ciascuno di essi spettanti, di informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della Società. A tal fine, il Comitato si riunisce almeno una volta a quadrimestre. A tali riunioni il Comitato può invitare l'Organo Amministrativo, oltre a dipendenti apicali della [•] e a chiunque,

anche esterno alla Società, possa fornire un contributo utile alla discussione dei temi da trattare. L'Organo Amministrativo della Società è comunque convocato per apposita audizione almeno due volte all'anno circa lo stato di attuazione degli obiettivi fissati e/o degli indirizzi formulati.

- 3.4. Il Comitato vigila anzitutto sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati dalla Società, segnalando all'Organo Amministrativo eventuali disfunzioni o anomalie nella gestione degli stessi e proponendo, se del caso, i necessari correttivi. In particolare, il Comitato vigila sul fatto che  garantisca la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali affidanti, secondo lo schema dell'*in house* "verticale" o di quello "a cascata", a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società, anche indirettamente.
- 3.5. Il Comitato esercita il controllo analogo congiunto impartendo direttive, indirizzi ed esercitando controlli e poteri di vigilanza; in particolare, il controllo analogo congiunto è esercitato *ex ante*, in via contestuale ed *ex post*, con le modalità puntualmente individuate all'art. 4.4. dello Statuto.
- 3.6. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'art. 4.5. dello Statuto, nei limiti delle questioni che abbiano esclusiva attinenza ai servizi resi a proprio favore e senza pregiudizio per quelli ulteriormente espletati dalla Società, ciascun Ente locale affidante, secondo lo schema dell'*in house* "verticale" o di quello "a cascata", può chiedere, attraverso i propri rappresentanti in seno al Comitato, che quest'ultimo impartisca all'organo amministrativo indirizzi vincolanti per l'organizzazione e la gestione del servizio affidato, qualora non comportino maggiori costi o, comunque, qualora l'Ente stesso riconosca la copertura di tutti i maggiori oneri generati dall'attuazione dei propri indirizzi.
- 3.7. Le deliberazioni, gli indirizzi e/o i pareri del Comitato, ove vincolanti ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, devono essere recepiti, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società, salva la facoltà dell'organo amministrativo di discostarsi dal parere, indirizzo o delibera espressa dal Comitato dandone adeguata e rafforzata motivazione nell'interesse superiore della Società. In tal caso, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 4.4., 4.6., 8, 14.6. e 20.3. dello Statuto sulla eventuale revoca dell'Organo Amministrativo e sull'eventuale recesso dalla Società.
- 3.8. Il Comitato si pronuncia entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti sottoposti alla sua approvazione preventiva ai sensi dell'art. 4.4. dello Statuto. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà formato sulle questioni rimesse al Comitato un silenzio-assenso, in relazione alle quali potrà prescindersi dall'approvazione preventiva del Comitato stesso.
- 3.9. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso pieno e incondizionato agli atti della Società, nonché ai dati e alle informazioni necessarie per poter svolgere le attività istruttorie prodromiche all'esercizio del potere di controllo proprie del Comitato e come disciplinate all'art. 4 dello Statuto, salve le esigenze di riservatezza derivanti dalla disciplina applicabile in materia.
- 3.10. In ogni caso, ciascun Ente locale affidante, secondo lo schema dell'*in house* "verticale" o di quello "a cascata", avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti locali (con particolare riferimento all'art. 43 del d.lg. n. 267/00). Qualora, invece, gli Enti locali affidanti, secondo lo schema

dell'*in house* "verticale" o di quello "a cascata", richiedano informazioni o documenti concernenti l'attività generale della Società (e.g. informazioni di carattere patrimoniale, economico-finanziario, societario), la relativa richiesta andrà inoltrata alla Società e al Comitato, e il relativo riscontro sarà fornito dal Comitato stesso.

- 3.11. Il Comitato avrà facoltà di istituire dei tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi erogati dalla Società e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali di volta in volta interessati; tali analisi daranno luogo a specifiche relazioni da sottoporre agli Enti locali affidanti, secondo lo schema dell'*in house* "verticale" o di quello "a cascata", per il tramite del Comitato.
- 3.12. L'assunzione della carica di componente del Comitato non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento, ma solo al rimborso delle spese sostenute in funzione del mandato, a carico della Società.
- 3.13. I componenti del Comitato non possono rivestire cariche all'interno della Società, né essere delegati a rappresentare il socio in assemblea.

#### **4. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO**

- 4.1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
- 4.2. Il Comitato nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto e resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, di regola presso la sede della Società, almeno 5 (cinque) giorni solari consecutivi prima di ogni Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dall'art. 4.4. dello Statuto, anche su richiesta di ogni Ente locale affidante, anche indiretto, rappresentato nel Comitato medesimo. Il Comitato è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti del Comitato almeno 5 (cinque) giorni solari consecutivi prima di quello fissato per la seduta, a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di urgenza la convocazione è effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.
- 4.3. Contestualmente alla nomina del Presidente, il Comitato nomina, fra i propri componenti, un Vice Presidente, individuato tra i rappresentanti di un socio membro del Comitato diverso da quello rappresentato dal Presidente, che dura in carica 3 (tre) anni o, comunque, fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di temporanea assenza o di impedimento. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare il Presidente, il Comitato, convocato dal Vice Presidente, provvede alla sua sostituzione entro 3 (tre) mesi dalla vacanza, con le modalità previste dal precedente art. 4.2..
- 4.4. Conformemente a quanto previsto dall'art. 4.3. dello Statuto, fermo restando che il Comitato dovrà sempre tentativamente perseguire l'unanimità deliberativa, nel caso in cui a quest'ultima non possa pervenirsi e non possa neppure formarsi una maggioranza deliberativa, prevarrà il voto espresso dai rappresentanti, anche indiretti, dell'Ente locale affidante il servizio cui esclusivamente attenga la questione da decidere; in tutti gli altri casi, prevarrà il voto espresso a favore della proposta cui il parere da rendere si riferisca. Resta in ogni caso inteso che, anche in presenza di una maggioranza deliberativa, ai fini della adozione di una decisione esclusivamente riguardante il servizio affidato da un Ente locale socio, anche indiretto, della Società, sono comunque



obbligatori la presenza e il voto favorevole di entrambi i rappresentanti, anche indiretti, di tale Ente locale. Delle sedute è redatto apposito verbale, controfirmato dal Presidente e dal Segretario, inviato all'Organo Amministrativo e a tutti gli Enti locali affidanti, secondo lo schema dell'*in house* "verticale" o di quello "a cascata". Il Segretario verbalizzante è designato a cura del Presidente del Comitato all'interno dei suoi componenti o anche esternamente ad essi.

- 4.5. Ogni comunicazione indirizzata al Comitato dovrà essere trasmessa agli indirizzi personali di ciascun singolo membro, per come comunicati all'atto dell'insediamento del Comitato stesso.

## 5. ADOZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 5.1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 20.2. dello Statuto, l'adozione del presente Regolamento è riservata alla competenza esclusiva dell'Assemblea, alla quale compete altresì l'approvazione delle sue eventuali modifiche, su proposta formulata all'unanimità dal Comitato.

## 6. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 6.1. Le parti di volta in volta interessate (di seguito le "**Parti Interessate**") faranno tutto quanto in loro potere per dirimere amichevolmente tra loro ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione al presente Regolamento, anche relativamente alla sua validità, interpretazione, esecuzione, modifica o integrazione. Qualora non dovesse essere raggiunta alcuna intesa tra le Parti Interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla prima richiesta scritta di una di esse all'altra o alle altre Parti Interessate (o entro il maggior termine concordato per iscritto tra le Parti Interessate), ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione, all'esecuzione o non esecuzione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio, con espressa esclusione di qualsivoglia foro alternativo e/o concorrente.

## 7. TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI

- 7.1. In caso di trasferimento di partecipazioni ad altri soggetti pubblici, alle condizioni e nelle forme stabilite dall'art. 7 dello Statuto, il presente Regolamento si applica di diritto anche ai nuovi soci.

## 8. SPESE E ONERI

- 8.1. Le spese connesse all'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, quelle inerenti al funzionamento del Comitato di Coordinamento saranno a carico della Società.